

--- STATUTO ---

1) DENOMINAZIONE

L'associazione si denomina:

"ALI' 2000 - ONLUS"

2) SEDE

L'associazione ha sede in Piacenza (PC), Via San Siro numero 76.

3) DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

4) SCOPO

L'associazione, ispirandosi a principi di solidarietà umana e sociale, non ha fini di lucro e persegue lo scopo di:

- migliorare la qualità della vita degli abitanti dei Paesi in via di sviluppo;
- sensibilizzare la collettività ai bisogni degli abitanti dei Paesi in via di sviluppo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo statutario e nell' intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone:

- la raccolta di medicinali, materiale igienico-sanitario, vestiti, scarpe, materiale alimentare e materiale scolastico;
- la distribuzione dei materiali raccolti direttamente agli abitanti dei Paesi in via di sviluppo;
- la creazione e lo sviluppo delle attività lavorative differenziate nelle zone in cui l'associazione stessa opera;
- la dotazione di strutture, nonché l'approvvigionamento di materiali ed attrezzature (sanitari, scolastici e simili) necessari per il raggiungimento dello scopo che l'associazione stessa si prefigge.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati, la cui attività non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli associati potranno essere eventualmente rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione di documenti giustificativi ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea degli associati. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito dello scopo statutario, così come associarsi con altre istituzioni.

Temporaneamente l'area di intervento sarà il continente africano; l'assemblea potrà deliberare di intervenire in altre zone disagiate.

5) ASSOCIATI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

A L I ' 2 0 0 0 - O N L U S

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote sono intrasferibili.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, in ipotesi di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'associazione, di violazioni degli obblighi statutari ovvero di assunzione di qualsiasi forma di rapporto di lavoro od a contenuto patrimoniale con l'associazione, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci recedenti od esclusi, e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stesso ai sensi del presente articolo.

6) PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli associati;
- contributi di privati ed aziende;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere.

8) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati ed è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;

- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell' associazione.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci ovvero al loro indirizzo di posta elettronica comunicato all'associazione, il tutto almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, purchè questi non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun associato può rappresentare più di due associati.

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello di prima convocazione, l'assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sia ordinaria sia straordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza degli intervenuti. Tuttavia la deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

9) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre o cinque o sette membri, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, con scadenza in coincidenza dell'approvazione del bilancio consuntivo, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritiene opportuno, ovvero su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente o, ancora, dal consigliere più anziano d'età. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, nella prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, predisporre il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro dei verbali delle assemblee, un libro dei verbali del Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

10) PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - TESORIERE

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, provvede a nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, quando a ciò non abbia provveduto l'assemblea in sede costituente.

Al Presidente, ovvero al Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento, spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento

A L I ' 2 0 0 0 - O N L U S

consultabili dagli associati, i quali hanno altresì diritto di chiederne estratti a loro spese.
Il Tesoriere custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

11) ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza del bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio stesso, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

12) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della l. 23/12/1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

13) NORME APPLICABILI

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II, del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.L.vo 4/12/1997 n. 460.